



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2021

ELISABETTA ERRIGO

Spunti critici in tema di tutela della Privacy nei rapporti di diritto sportivo

ABSTRACT - The sporting environment, although perhaps more important than other sectors, to the protection of personal data of athletes and associates, suffers an intrinsic difficulty to adapt to the new protective tools provided by the GDPR, having regard to the concerns arising from a lack of clarity in the rules on the identification of the parties responsible – due to the legal nature of sports federations – and the appropriate instruments to avoid prejudice to the parties concerned, such as the appointment of the DPO and the obligations arising from the collection of personal health data. In this context, solutions identified by design and guarantee measures for sports organisations are certainly relevant, aimed at eliminating the risks of discrimination and negative impacts on fundamental rights, privacy and informative self-determination, both at the collection stage and at the data processing stage. Solutions that cannot be limited to self-regulation by holders in compliance with codes of conduct, but require them to reduce their power, with a view to external control and accountability of the activity.

KEYWORDS - Privacy - sport - GDPR - Data protection - health data - accountability.

ELISABETTA ERRIGO*

Spunti critici in tema di tutela della Privacy nei rapporti di diritto sportivo**

SOMMARIO: 1. Premessa. La gestione dei dati personali degli atleti tra accezione tradizionale del diritto alla privacy e peculiarità del fenomeno sportivo. – 2. Profili problematici della raccolta dei dati nell'attività di tesseramento: il duplice ruolo di titolare e di responsabile del trattamento svolto dalla ASD affiliata ad una Federazione sportiva – 3. L'obbligatorietà della nomina del Data protection officer e la natura giuridica delle Federazioni. – 4. Le finalità della raccolta. Profilazione degli atleti e dati relativi alla salute tra valutazione delle prestazioni sportive e rischi di discriminazione. – 5. La debole resistenza delle misure di garanzia. La valenza dinamica dell'informazione condiziona la tutela della privacy e impone un controllo sistematico sul potere informativo delle organizzazioni sportive.

1. Premessa. La gestione dei dati personali degli atleti tra accezione tradizionale del diritto alla privacy e peculiarità del fenomeno sportivo.

Il trattamento dei dati personali¹ solleva problemi che sembrano, quantomeno *prima facie*, coinvolgere interessi e categorie prossimi per lo più alle situazioni soggettive esistenziali². Tuttavia, siffatta prevalente «connotazione» non impedisce di attribuire al dato personale rilievo anche

* Assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Sul tema v. diffusamente R. ACCIAI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Maggioli, Rimini, 2003; R. IMPERIALI, *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, in *Sole 24 ore*, 2004; R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, in P. CENDON (a cura di) *Trattati*, Giuffrè, Milano, 2006; F. MODAFFERI, *Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all'identità personale*, Roma, 2015, 197; L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, *Il Regolamento Privacy Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016, 148; G. MARINO, *I soggetti privacy*, in *Il processo di adeguamento al GDPR. Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101* (a cura di) G. CASSANO - V. COLAROCCHIO - G.B. GALLUS e F.P. MICOZZI, Giuffrè, Milano, 2018, 49; G. M. RICCIO, G. SCORZA e E. BELISARIO, *GDPR e normativa privacy commentario*, Giuffrè, Milano, 2018, 268; G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, Giappichelli, Torino, 2019.

² Sebbene, riservare l'indagine all'area limitata ed individuale della tutela della privacy condurrebbe ad una «miope inclusione» della problematica, posto che le questioni investono «direttamente l'amministrazione della democrazia, il bilanciamento dei poteri, i rapporti tra cittadino, società civile, autorità pubblica»: G. ALPA, *Introduzione*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, Giuffrè, Milano, 2019.

economico, al punto che da più parti si discorre di «mercato» dei dati personali³, nel quale il valore intrinseco dell'informazione⁴ viene riconosciuto in via definitiva.

In un simile contesto, le esigenze di tutela della privacy⁵ e di protezione dei dati personali, sebbene fortemente avvertite, subiscono il peso che assume l'utilizzo della nuova risorsa nella dimensione di oggetto di

³ La trasformazione in atto, nota come «Quarta Rivoluzione Industriale», rinviene nei dati processati, analizzati e riutilizzati dei veri e propri giacimenti petroliferi, tesi a sfruttare le informazioni in essi contenute per ricavarne conoscenza, rappresentando un valore commerciale intrinseco: B. RABAI, *I big data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali*, in *Amministrare*, 3/2017, 405 ss. La dimensione economica assunta dai dati personali ha consentito di attribuir loro la valenza di una utilità contrattuale generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, sebbene il tema della patrimonializzazione dei dati personali, nel contesto dottrinario e istituzionale, fatica ancora a trovare un espresso riconoscimento: per un approfondimento v. C. SOLINAS, *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, 321.

⁴ Considerata non staticamente, piuttosto come un insieme di dati in movimento, idonei a tramutarsi, per connessione, in nuove e più sofisticate informazioni: P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Il Foro Napoletano*, 2/2018, 481. In questa prospettiva, l'informazione diventa sempre più oggetto di relazioni contrattuali: S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Il Mulino, Bologna, 1973. In particolare, molti rapporti contrattuali hanno ad oggetto un trasferimento di informazioni, specie se l'informazione è trasferita a prescindere dalla sua incorporazione su un supporto magnetico: S. SCHAFF, *La nozione di informazione e la sua rilevanza giuridica*, in *Dir. inf.*, 1987, 450 ss. In quest'ordine di idee si inserisce il dibattito sulla qualificazione dell'informazione alla stregua di bene giuridico. Sul punto, in via di estrema approssimazione, al netto di chi ha ritenuto che tali informazioni possano considerarsi beni solo se poste in connessione con la fornitura di beni e servizi: P. BARILE e S. GRASSI, voce *Informazione (libertà di)*, in *Noviss. dig. it.*, app. IV, (1983), 214, merita di essere segnalato il contributo di chi, sulla questione, sollecita l'indagine sulla utilità socialmente apprezzabile, in termini di meritevolezza, attribuita all'informazione: P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 2/1990, 327 e ss.

⁵ L'attuale definizione di privacy, connessa alla diffusione delle informazioni personali, ha imposto una rivisitazione della sua tradizionale accezione coincidente con il diritto ad essere lasciati solo di matrice statunitense. L'apporto delle nuove tecnologie ha, pertanto, condotto taluni a ridisegnare una nuova concezione di privacy, intimamente connessa al diritto all'autodeterminazione della propria immagine digitale e a mantenere il controllo delle proprie informazioni: S. RODOTÀ, *Tecnologia e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995. Per le nuove ricostruzioni in punto di privacy, L. MIGLIETTI, *Profili storico-comparativi del diritto alla privacy*, in *Dir. comp.*, 4/2014, in www.diritticomparati.it; P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Il Foro Napoletano*, 2/2018, 481 ss.

scambio⁶.

Il fenomeno coinvolge molteplici settori economici, da quello più tipicamente commerciale a quello assicurativo e finanziario⁷, e propone profili di specifica problematicità anche nell'ambito dei rapporti regolati dal c.d. Diritto sportivo⁸. Qui, i tradizionali punti cardine posti a presidio della privacy nella gestione dei dati personali, quali la prestazione del consenso informato come base giustificativa del trattamento⁹ e il rispetto dei princi-

⁶ Per un approfondimento sul tema v. C. M. BIANCA e F. D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2007; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Esi, Napoli, 2017; M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una presunta contrapposizione*, in *Riv. dir. media*, 2/2018, 9 ss. In tale prospettiva taluni hanno avanzato l'idea di categorizzare il contratto avente ad oggetto la circolazione dei dati personali: V. RICCIUTO, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2020, 642 ss., non senza il rilievo per cui, concepire la scelta da parte del soggetto di autorizzare il trattamento dei propri dati alla stregua di un esercizio della propria libertà economia, consegna comunque alcuni profili di ambiguità: V. RICCIUTO e C. SOLINAS, *Fornitura di servizi digitali e prestazioni di dati personali: punti fermi ed ambiguità sulla correttezza del contratto*, in *Giustiziacivile.com*, 2021.

⁷ Senza pretese di esaustività, si segnalano i seguenti contributi sul tema dell'economia digitale: D. MAFFEI, *Il right of publicity*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2011, 540 s.; F. DELL' AVERSANA, *Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright*, Aracne, Roma, 2014; F. DI PORTO, *La rivoluzione big data. Un'introduzione*, in F. DI PORTO (a cura di) *Big data e concorrenza*, in *Conc. mer.*, 4/2016, 6 s.; G. CARULLO, *Big Data e pubblica amministrazione nell'era delle banche dati*, *ivi*, 1/2016, 181 s.; M. MAGGIOLINO, *Big data e prezzi personalizzati*, *ivi*, 1/2016, 3 s.; B. RABAI, *I Big data nell'ecosistema digitale*, *cit.*, 405 ss.; M. OREFICE, *Big Data: Regole e concorrenza*, in *Pol. dir.*, 4/2016, 697 s.; E. BATELLI, *Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi*, in *Corr. giur.*, 12/2019, 1517 s.; G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria*, in *Dir. pubbl.*, 1/2019, 89 s.; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali*, in *Giur. it.*, 7/2019, 1670; R. MATTERA, *Il trattamento dei dati in ambito bancario e finanziario*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali*, *cit.*, 471; C. SOLINAS, *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, *cit.*, 321 ss.

⁸ Per una rassegna sulle novità introdotte dalla legge sulla privacy nell'ambito sportivo v. M. D'AMBROSI, T. TIANI, *Lo sport ai tempi del GDPR*, in *Riv. dir. econ. sport*, 3/2018, 109 ss.; A. MILETO, *Privacy e sport dilettantistico, acquisizione e gestione dei dati personali quali obblighi per associazioni e società sportive dilettantistiche a seguito del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR)?*, in *www.lexant.it*; G. M. RICCIO, *Sport e GDPR, gli obblighi per le federazioni*, in *www.agendadigitale.it*, 2019 e Z. AKHTAR, *Sport data right, Gdpr and legal protection for athletes private data*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2/2020, 135 s.

⁹ Sulle condizioni di liceità del trattamento si rinvia a F. BRAVO, *Le condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di) *La protezione dei dati personali in Italia*, *cit.*, 110 ss. Una riflessione sul giudizio di liceità in seno alla disciplina della privacy che impatta nell'individuazione degli interessi tutelati, si rinviene in F. PIRAINO, *La*

pi di pertinenza, minimizzazione e finalità previsti dal GDPR¹⁰, si confrontano con alcune peculiarità che attengono, tipicamente, all'ordinamento sportivo ed involgono, soprattutto, la natura dei «soggetti attivi» del trattamento dei dati¹¹.

A proporre elementi di riflessione è già la raccolta dei dati relativi ad atleti, tesserati, associati, persino minori¹². Si tratta dei dati necessari per il tesseramento o per l'iscrizione alle organizzazioni sportive nonché dei dati relativi alla salute e alle condizioni psicofisiche degli atleti¹³, la cui raccolta viene realizzata dalle Federazioni e dalle associazioni sportive, secondo una ripartizione di ruoli non sempre chiaramente definita che crea difficoltà nell'imputazione di profili di responsabilità.

Si intuisce che nel settore sportivo le finalità di promozione di servizi innovativi in favore dei tesserati, l'implementazione di collaborazioni tra organizzazioni sportive e lo sviluppo di più adeguate strategie di marketing, implicano un trattamento massiccio di dati che, sovente, lungi dall'essere anonimizzati rivelano informazioni personali degli interessati;

liceità e la correttezza, in R. PANETTA (a cura di) *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, cit., 745 ss. Sul ruolo del consenso, nella stessa opera S. MAZZAMUTO, *Il principio del consenso e il problema della revoca*, 993 ss.

¹⁰ Per tutti C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in *Riv. dir. pubb. comp. eur.*, 2018, 2.

¹¹ Sui rapporti tra i due soggetti v. F. PIZZETTI, *GDPR, come devono cambiare i rapporti contrattuali tra titolare e responsabile trattamento dati*, in *www.agendadigitale.eu*, 2018. Sulle funzioni e le prerogative della «nuova» figura del responsabile nei rapporti con gli interessati v. A. AVITABILE, *Il responsabile della protezione dei dati*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., 355.

¹² La questione meriterebbe autonoma indagine, stante le implicazioni che l'utilizzo dell'immagine dei minori, attraverso i siti internet delle organizzazioni sportive, suscitano con riferimento alla tutela della di loro identità personale. In aggiunta, si pongono problemi in ordine alla legittimazione congiunta o disgiunta della responsabilità genitoriale in tema di relativa autorizzazione, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, sulla materia, soprattutto a seguito dell'introduzione del GDPR. Per un approfondimento si rinvia a L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, sub art. 96 L. 633/1941*, Cedam, Padova, 2016, 1878. Sul tema anche v. F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inf.*, 1/2018, 32.

¹³ Per i quali si pone, tra le altre, la questione in ordine alla portabilità dei dati, intesa come strumento che favorisce la libera circolazione dei dati, incrementando l'economia digitale e la concorrenza tra società. Sul tema si rinvia a B. SAETTA, *Portabilità dei dati*, in *protezionedatipersonali.it*, 2018.

e, tra queste, informazioni sensibili, ex art. 9 GDPR¹⁴.

E dunque, sebbene l'attività di raccolta sia finalisticamente orientata in modo espresso, non v'è dubbio che l'individuazione dei compiti e delle responsabilità in capo ai soggetti attivi assuma un rilievo decisamente prioritario.

2. Profili problematici della raccolta dei dati nell'attività di tesseramento: il duplice ruolo di titolare e di responsabile del trattamento svolto dalla ASD affiliata ad una Federazione sportiva.

Com'è noto, nel tentativo di offrire maggiore protezione ai dati personali, la disciplina regolamentare promuove – secondo espressioni però non del tutto chiare – una distinzione netta tra il c.d. titolare del trattamento e il responsabile del trattamento¹⁵.

L'imputazione di un ruolo egemone in capo al titolare del trattamento, il quale è incaricato di orientare le finalità del trattamento e di predisporre i mezzi della raccolta e della gestione dei dati, sembra relegare il responsabile del trattamento ad un ruolo subalterno¹⁶, prossimo allo svolgimento di compiti per lo più esecutivi.

Una siffatta costruzione consente generalmente di distinguere, senza grandi difficoltà, gli adempimenti e le responsabilità rispettivamente connessi ai due ruoli¹⁷, svolti nell'ambito di una attività di trattamento che,

¹⁴ Per un approfondimento sulla disciplina riservata a siffatta categoria di dati v. A. CATALETA, *Categorie particolari di dati: le regole generali e i trattamenti specifici*, in G. FINOCCHIARO (a cura di) *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., 204 e nella stessa opera L. GRECO, *Sanità e protezione dei dati personali*, 244. Con specifico riferimento al trattamento dei dati genetici v. L. CALIFANO, *Il trattamento dei dati genetici: finalità di ricerca, esigenze di sicurezza e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 4/2017, 13.

¹⁵ Sul punto appare utile il rinvio all'*Opinion 1/2010 on the concept of «controller» and «processor»*, del 16 febbraio 2010, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, (*Working Party Article 169, WP169*), in www.garanteprivacy.it. Il Parere, nella sua versione italiana, parla di «controller» e di «processor», come Responsabile del trattamento e Incaricato del trattamento. Sul tema v. diffusamente F. MODAFFERI, *Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all'identità personale*, cit., 197.

¹⁶ L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, *Il Regolamento Privacy Europeo*, cit., 119.

¹⁷ A titolo meramente esemplificativo, si ricordi che è a carico del titolare, e non del responsabile, l'obbligo di informare l'interessato sul trattamento dei suoi dati personali di cui al combinato disposto degli artt. 12, 13 e 14 GDPR. Ancora, in caso di comunicazione di dati personali a soggetti terzi, spetterà al titolare l'obbligo di valutare se i soggetti riceventi, in base alle finalità perseguite, ricevano tali dati quali «terzi» – e quindi, gene-

per quanto vasta e complessa, è comunque unitariamente considerata.

Nell'ambito sportivo la distinzione si colora, tuttavia, di qualche tratto di ambiguità.

Ed invero, alle organizzazioni sportive sono ascrivibili, non di rado, sia il ruolo di titolare del trattamento sia quello di responsabile del trattamento, soprattutto nelle ipotesi in cui i dati degli atleti raccolti da una associazione coincidono con quelli raccolti da una Federazione, in ragione delle diverse finalità astrattamente perseguibili¹⁸.

Un esempio consente di fare chiarezza.

Nell'attività di tesseramento ad una Federazione, la ASD affiliata, nel raccogliere i dati degli atleti, accanto alla qualifica di titolare del trattamento assume anche il ruolo di responsabile del trattamento per conto delle Federazioni. Queste ultime, infatti, sono considerate titolari del trattamento soltanto per quel che concerne la finalità di raccolta a seguito del tesseramento.

Pertanto, uno stesso soggetto, nell'ambito di un'attività massiva di raccolta e gestione dei dati, e si badi bene, degli stessi dati, acquista la doppia natura di titolare e di responsabile dell'attività.

Il fenomeno non è, per vero, estraneo alla legislazione della materia, la quale all'art. 28, par. 10 GDPR contempla la possibilità che qualora il responsabile violi le disposizioni contenute nel regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, verrà considerato titolare del medesimo¹⁹.

Le espressioni impiegate dal legislatore sembrano delineare una distinzione dei ruoli a garanzia degli interessi del titolare del trattamento, il quale è esente da responsabilità nell'ipotesi di attività svolta dal responsabile del trattamento - in difformità rispetto al contenuto dell'atto di nomina²⁰ - il quale, pertanto, assume una diversa qualificazione in virtù del

ralmente, quali autonomi titolari – o come responsabili del trattamento, da nominare – laddove ricorra tale circostanza – mediante un contratto o altro atto giuridico che lo vincoli al rispetto delle istruzioni di trattamento impartite dal titolare. Per un approfondimento si rinvia a A. D'OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del Regolamento*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali*, cit., 143 ss.

¹⁸ F. DE STEFANI, A. ORTENZI, *Sport e GDPR online e offline. Web, social, regole, comportamenti e istruzioni per atleti e società*, Hoepli, Milano, 2020.

¹⁹ Cfr. art. 28, par. 10 GDPR in L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, *Il Regolamento Privacy Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, cit., *passim*.

²⁰ Appare utile richiamare il considerando n. 81 a tenore del quale si evince che l'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile al titolare del trattamento. Nel contratto

contegno autonomamente adottato.

Diversamente, nell'ambito dei rapporti sportivi il duplice ruolo svolto dal medesimo soggetto «attivo» esprime un tratto – non, per così dire, patologico della concreta vicenda, quanto – fisiologico del trattamento dei dati, stante la coincidenza *ab initio* in capo alla stessa organizzazione sportiva del ruolo di titolare e di responsabile del trattamento. È evidente come tale circostanza può rendere (più) difficoltosa l'individuazione del destinatario di obblighi e responsabilità nei confronti degli interessati; sì da complicare la tutela immediata dei relativi interessi, secondo un bilanciamento tra esigenze contrapposte che, sia pure in parte, sembra contraddire la logica complessiva del GDPR.

3. *L'obbligatorietà della nomina del Data protection officer e la natura giuridica delle Federazioni.*

La regolamentazione dei soggetti attivi del trattamento nei «rapporti sportivi» consegna ulteriori ragioni di riflessione, le quali chiamano in causa alcuni «problemi» di carattere generale, prossimi alla stessa configurazione dei rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo²¹.

Senza voler neppure tentare un'analisi esaustiva, è qui sufficiente richiamare il tradizionale dibattito in merito all'autonomia del diritto spor-

andrebbero indicati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifiche del responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. A tal fine, si rammenta la possibilità di adottare un codice di condotta o un meccanismo di certificazione, utilizzabile per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. Per un approfondimento sul tema si rinvia a A. R. POPOLI, *Codici di condotta e certificazioni*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., 527 ss.

²¹ Per una rassegna, per nulla esaustiva, del tema si rinvia a L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Esi, Napoli, 1999, vol. VIII; L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione sul CONI, ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento a fini generali*, in *Dir. soc.*, 2000. Studi più recenti risalgono invece a L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Dir. pubbl.*, 2007, 1 ss.; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli, Torino, 2007; R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Giuffrè, Milano, 2007; T. E. FROSINI, *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Esi, Napoli, 2009, 235 ss.

tivo²², la quale ha rinvenuto esplicito riconoscimento soltanto nella legge 280/2003 e trova argomenti nella qualificazione delle Federazioni sportive quali enti di diritto privato²³.

Una siffatta configurazione delle Federazioni impatta sulle dinamiche di protezione dei dati personali e, soprattutto, sulle regole in tema di *Data protection officer* (DPO)²⁴.

Com'è noto, il GDPR ha introdotto tale figura con funzioni, oltre che di consulenza, di vigilanza nei confronti del titolare e del responsabile del

²² Sull'autonomia dell'ordinamento sportivo non v'è più da dubitare in considerazione dell'esplicito riconoscimento positivo contenuto nell'art. 1, l. 280 del 2003. Ma v'è da registrare un risalente riconoscimento in tal senso fin da W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1/1933. Per un approfondimento si rinvia a A. MARANI TORO, I. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano, 1977, 411 ss. e 446 ss.; G. ALPA, *L'ordinamento sportivo* in *Nuoviss. giur. civ. comm.*, 2/1986, 321; S. CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Lupus, Foggia, 1998, 110 e M. S. GIANNINI, *Prime riflessioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport*, 1999.

²³ Per una ricostruzione del dibattito sulla natura giuridica delle Federazioni sportive tra ente pubblico e privato v. F. ROMANO, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, cit., 114 ss. Sul tema, in vario senso, F. LUISO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, 90 e spec. 125 e 198; A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 117 ss.; S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 117 ss.; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 208; L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. soc.*, 1991, 141 ss.; G. MORBIDELLI, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 1993, 321 ss.; L. DI NELLA, *Le Federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 66 ss.; G. NAPOLITANO, *Federazioni sportive. La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2000; C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 547 ss. Da ultimo, merita di essere richiamato il contributo di P. SANDULLI, *La natura giuridica delle federazioni sportive italiane e il rapporto col Coni alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue dell'11 settembre 2019, cause riunite c-612/17 e c-613/17 Fig e Fise contro Istat e Ministero dell'economia e delle finanze*, in *Riv. dir. econ. sport*, 3/2019, 131, avente ad oggetto il commento alle sentenze della Corte Ue, la quale ha offerto alla Corte dei conti le linee guida per valutare la natura dell'ente secondo i criteri europei. L'A. ha poi concluso per la natura privata degli organi come attestato dalla normativa statale e confermato dall'assenza di un sostegno finanziario da parte del Comitato Olimpico Italiano.

²⁴ Di cui all'art. 37 ss. GDPR. Sul tema, per tutti, v. L. FEROLA, *La «nuova» figura del responsabile della protezione dei dati personali e le sue caratteristiche*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione*, cit., 347, ove, al netto delle funzioni di garanzia e controllo attribuite al DPO nell'ambito della protezione dei dati, si pongono problemi con riferimento, da un lato alla difficoltà nell'interpretare la previsione della sua obbligatorietà e, dall'altro, all'ambiguità nel riparto di responsabilità rispetto alla posizione del titolare del trattamento.

trattamento, sì da esprimere una sorta di «elemento di raccordo» tra i diritti del titolare del dato trattato e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. E tuttavia, nonostante l’indubbio rilievo delle funzioni attribuite, il legislatore ha imposto l’obbligatorietà della nomina del DPO soltanto in tre ipotesi tassative; cioè quando il trattamento: a) è effettuato da una autorità pubblica; b) richiede il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati con sistemi di profilazione²⁵; c) riguarda particolari dati personali di cui all’art. 9 GDPR (art. 37).

E dunque, la circostanza che le Federazioni siano considerate enti di diritto privato non è indifferente giacché la nomina del DPO sarebbe discrezionale e non già obbligatoria, salvo che ricorra una delle due alternative ipotesi sopra menzionate.

Se è così la protezione dei dati degli «operatori sportivi» ne risulterebbe pregiudicata²⁶, nella misura in cui (quantomeno taluni de)i trattamenti potrebbero risultare scevri dalle garanzie offerte dalla presenza del DPO e soprattutto là dove si consideri che, per un verso, le organizzazioni sportive, sovente, non sono dotate di strumenti di raccolta massiva di dati tesi alla profilazione dei medesimi (basti pensare alle ASD di piccole dimensioni); e che, per altro verso, non è sempre limpida la qualificazione delle informazioni raccolte alla stregua di dati sensibili (si pensi ai dati inclusi nei certificati di idoneità alle attività sportive non agonistiche)²⁷.

²⁵ L’art. 4 GDPR definisce la profilazione come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Sull’incidenza di tale strumento v. B. RABAI, *I Big data nell’ecosistema digitale*, cit., 411, ove l’A. precisa che le tecniche di profilazione messe in atto dalle imprese sono in grado di evidenziare correlazioni tra dati sensibili e altre informazioni, consentendo la generazione di nuovi dati (anch’essi sensibili) relativi a persone identificate o identificabili, con il rischio di determinare situazioni discriminatorie, nonché la violazione dei diritti e della dignità personale. Tale strumento non è per nulla estraneo al fenomeno sportivo ove si consideri l’attività di tracciamento e profilazione degli utenti dei siti delle Organizzazioni Sportive tramite *cookies*. Per un approfondimento v. Gruppo di lavoro articolo art. 29 (oggi *European Data Protection Board*), *Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati*, in *edpb.europa.eu*, 2017, 9.

²⁶ Sul punto, vale la pena rammentare come a nulla servirebbero le raccomandazioni da parte dei Garanti Europei a dotarsi comunque del DPO, innanzi ad una facoltatività imposta dalla legge: cfr. Gruppo di Lavoro Garanti Privacy europei (A29WP) sul DPO, *Data Protection Officer*, del 13 dicembre 2016, reperibile sul sito *garanteprivacy.it*.

²⁷ Sul punto appare doverosa una precisazione. Sebbene il Garante per la protezione dei dati personali, nel risalente provvedimento n. 41878 del 31 dicembre 1998, in *garantepri-*

4. Le finalità della raccolta. Profilazione degli atleti e dati relativi alla salute tra valutazione delle prestazioni sportive e rischi di discriminazione.

Nel contesto tracciato, la prassi è solita confrontarsi con attività di raccolta, da parte di organizzazioni sportive, di certificati di idoneità fisica di singoli atleti e di associati, oltretutto di informazioni sullo stato di salute a seguito di accurate analisi mediche: accade, ad esempio, nell'ambito dei rapporti con le Federazioni delle discipline paralimpiche²⁸, ove le visite mediche sono svolte direttamente in sede federale.

Il trattamento di siffatti dati, il quale rinviene il suo fondamento giustificativo ora nel libero consenso dell'interessato, ora nelle finalità della raccolta, confluisce nell'attività di profilazione, la quale offre al titolare la possibilità di tener traccia dello stato di salute degli atleti e delle attività dei soggetti coinvolti.

La raccolta di dati tramite analisi mediche e la profilazione degli atleti non soltanto sono tese alla valutazione dei livelli delle prestazioni sportive, ma consentono altresì di prevenire lesioni, infortuni e rischi connessi all'attività sportiva. Al contempo, le informazioni così elaborate si rivelano utili al fine di massimizzare il grado di competitività delle società, in occasione, ad esempio, delle convocazioni sportive.

Orbene, dalla circostanza che tali dati includono informazioni relative allo stato di salute (basti pensare ai referti di non idoneità, i quali presuppongono la presenza di patologie nell'interessato o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti dalla pratica sportiva)²⁹, ne dovrebbe derivare che tali dati andrebbero trattati secondo l'art. 9 GDPR, il

vacy.it, abbia chiarito che «il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali "comuni"», nel medesimo provvedimento ha specificato che «il referto di non idoneità, che presuppone nell'interessato o la presenza di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di dato sensibile». Di là dalle concrete ragioni che hanno sospinto ad una difforme conclusione, ad oggi, attesa l'esigenza di protezione sussumibile sotto l'egida del GDPR rispetto ai dati particolari, sembra più corretto propendere per una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 9, che consente di includere nell'alveo dei dati sensibili tutte le informazioni idonee a rilevare lo stato di salute dell'interessato.

²⁸ G. M. RICCIO, *Sport e GDPR, gli obblighi per le federazioni*, cit.

²⁹ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 41878 del 31 dicembre 1998, *ibidem*.

quale sotto la rubrica «Categoria particolare di dati personali»³⁰ vieta espressamente il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Il divieto rinvia, tuttavia, una serie di deroghe espresse, tra le quali si annoverano il consenso esplicito dell'interessato, idoneo ad autorizzare il trattamento, e le finalità di interesse generale relative alla sanità pubblica che giustifica il trattamento avulso dal consenso dell'interessato.

Tali finalità sono compendiate in un elenco non tassativo³¹, nel quale la previsione normativa rimane aperta all'inclusione di finalità correlate genericamente alla medicina preventiva e alla medicina del lavoro, i cui esiti possono spiegare effetti, altresì, nel professionismo sportivo.

La *ratio* della disposizione mira, certamente, alla tutela delle situazioni giuridiche essenziali tramite la valorizzazione del principio di uguaglianza e dignità personale. Tuttavia, il ruolo marginale attribuito al consenso³² unitamente alla previsione di generiche finalità che possono giustificare l'autorizzazione al trattamento impongono alcune doverose considerazioni.

L'utilizzo dei dati, basato sulla profilazione degli interessati, costituisce sempre più il fondamento giustificativo di future scelte di azione³³: così

³⁰ Sul punto diffusamente L. DURST, *Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario*, in R. Panetta (a cura di), *Circolazione e protezione*, cit., 65.

³¹ Dal cons. n. 54 GDPR si evince, infatti, che il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Il trattamento viene consentito, altresì, per non meglio specificate ragioni di interesse pubblico connesse al settore della sanità, alla protezione di gravi minacce per la salute, per garantire migliori standard di sicurezza e una più elevata qualità assistenziale e sanitaria.

³² Il quale, nella materia dell'elaborazione e della profilazione delle informazioni, in ragione del riutilizzo dei dati, spesso inconsapevole, si trasforma in un «non consenso»: G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche*, cit., 92. Nella stessa ottica: P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., 482, ove si ritiene che il consenso non sia sufficiente e che anzi è, per certi versi, fuorviante e inidoneo di fatto a garantire il rispetto della persona. Con una certa linea di continuità, la «questione del consenso» emerge, altresì, nell'ambito della circolazione negoziale dei dati ove il consenso «forzato» prestato per accedere ai beni e ai servizi offerti sembra preludere il problema della asimmetria contrattuale: V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2018, 689 ss.

³³ In tale prospettiva, le informazioni, intese come il portato dei c.d. dati granulari, possono venire utilizzate per svariate ragioni relative a motivi pubblici o di sicurezza: V. ZENO-ZENCOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *Riv. dir. med.*, 2/2018, 36. Segnatamente, sui possibili utilizzi dei dati nel settore pubblici-

anche nel settore sportivo, ove l'elaborazione di dati relativi alle prestazioni fisiche degli atleti non di rado costituisce l'elemento dirimente in valutazioni di carattere economico, come ad esempio, nell'ambito di trasferimenti dell'atleta da un club all'altro piuttosto che in sede di trattative tese all'ingaggio dello sportivo.

È evidente allora come la gestione di informazioni «sensibili» possa rappresentare occasione di discriminazione degli interessati oltreché di lesione della privacy, nella sua più ampia accezione di diritto all'autodeterminazione informativa³⁴.

5. La debole resistenza delle misure di garanzia. La valenza dinamica dell'informazione condiziona la tutela della privacy e impone un controllo sistematico sul potere informativo delle organizzazioni sportive.

Nel tentativo di ovviare a tali problemi, il legislatore ha individuato una serie di misure di garanzia.

La profilazione dei dati personali, nei termini già menzionati, comporta, infatti, per i titolari del trattamento l'obbligo, tra gli altri, di effettuare una valutazione di impatto e di tenere un registro di trattamento dei dati di cui agli artt. 30 e 35 GDPR³⁵.

stico v. G. BAROZZI REGGIANI, *Le ICT, gli Open data e l'innovazione della P.A. alla luce della recente riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale*, in G. AVANZINI, M. MATUCCI (a cura di), *L'informazione e le sue regole. Libertà pluralismo e trasparenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 307-342.

³⁴ Inteso quale diritto del singolo di decidere sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. Tra le prime applicazioni di tale pretesa si rinviene la celebre pronuncia della Corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht* 15 dicembre 1983, 1 BvR 209/83) ove la c.d. *informationelle Selbstbestimmung* è stata riconosciuta in ossequio ai principi del libero sviluppo della personalità e dell'intangibilità della dignità dell'uomo. Per un approfondimento v. G. SARTOR, *Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati. La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionalistici del «Datenschutz»*, in *Inf. dir.*, 3/1986, 95 ss. Sulla rilevanza dell'autodeterminazione informativa ad incidere nella circolazione dei dati v. A. MANTELERO, *I flussi transfrontalieri di dati personali: l'effetto delle politiche comunitarie*, in *Contr. impr.*, 2/2002, 1300 ss.

³⁵ Segnatamente, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati a tenere un registro delle attività di trattamento salvo impieghino meno di 250 dipendenti. E tuttavia, nella menzionata ipotesi, il registro è obbligatorio nel caso in cui il trattamento effettuato «*possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di*

Tali strumenti sarebbero volti a realizzare il c.d. principio di *accountability*³⁶, teso alla responsabilizzazione dei titolari. Ma ciò non pare essere davvero risolutivo in termini di protezione dei dati personali, men che meno per evitare rischi di discriminazione.

Ed invero, l'adempimento di tali obblighi di condotta ingenera soltanto un apparente affidamento sulla conformità dell'attività del titolare del trattamento, ma non sarebbe sufficiente a tutelare la privacy degli interessati.

Ora, nell'ambito sportivo, la circolazione delle informazioni personali dell'atleta può dipendere ora da una sua insindacabile scelta (come nel caso dell'esercizio del diritto alla portabilità dei dati)³⁷, ora da ragioni indotte dal perseguimento di interessi economici - prossimi alla concorrenzialità e all'incremento del fatturato - delle stesse società di appartenenza ed eventualmente di destinazione (*rectius* titolari del trattamento), tenute all'adempimento di tali misure di garanzia.

Se è così, l'evento pregiudizievole connesso alla diffusione delle informazioni sarebbe caratterizzato da una sfuggente prova del danno, per il quale appare oggettivamente difficile l'emersione di profili di responsabilità, in ragione della mera tenuta del registro delle informazioni o

cui all'articolo 10». Per un approfondimento sulla valutazione di impatto si rinvia a F. SARTORE, *La valutazione d'impatto nel GDPR*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione*, cit., 333 ss.

³⁶ Il quale impone un nuovo approccio al rischio, in base al quale è il titolare del trattamento dei dati a dover valutare le misure tecniche da adottare sulla base della natura dei dati, dell'oggetto e delle finalità di trattamento, al fine di garantire la protezione dei dati nell'ambito della loro circolazione. Per un approfondimento sulla genesi risalente del principio e sul suo impatto nell'ambito della protezione dei dati v. G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul regolamento europeo*, in *La protezione dei dati personali*, cit., 17 ss.; ID, *Il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 12/2019, 2778 ss. e G. RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2/2019, 199 ss. Sull'incidenza del principio nell'ambito della responsabilità v. D. BARBIERATO, *Trattamento dei dati personali e nuova responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 6/2019, 2151 ss. Per i rilievi sanzionatori B. BORRILLO, *La tutela della privacy e le nuove tecnologie: il principio di accountability e le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell'Unione Europea dopo l'entrata in vigore del GDPR*, in *dirittifondamentali.it*, 2/2020, 326 ss.

³⁷ Il diritto alla portabilità assume invero una duplice valenza: da un lato è inteso quale strumento di libera circolazione delle informazioni teso all'incremento della concorrenza tra società, dall'altro assume il ruolo di strumento di maggior controllo sui propri dati. Su questa seconda accezione v. L. BIANCHI, *Il diritto alla portabilità dei dati*, in R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione*, cit., 223 ss. ove si pone il raffronto anche con altri diritti, quale quello di accesso. In argomento anche B. SAETTA, *Portabilità dei dati, passim*.

dell'attuazione della valutazione di impatto.

In altri termini, l'assolvimento di siffatti obblighi consegnerebbe una semi impunità giuridica ai titolari³⁸ per un danno che è, invece, probabilmente in *re ipsa* connesso all'attività, secondo conclusioni per vero avvertite dagli studiosi della materia.

Ed invero, non è certo casuale il tentativo di ricondurre le attività nell'alveo di quelle pericolose, secondo una interpretazione evolutiva dell'art. 2050 c.c.³⁹, ove la pericolosità è insita nelle stesse potenzialità che la diffusione dei dati può offrire.

Di là dalla sua reale praticabilità, la cui verifica richiederebbe riflessioni di più ampio respiro, non sembra tuttavia azzardato intravedere, in esso, l'ulteriore conferma⁴⁰ di una valutazione necessariamente dinamica del dato personale e del suo trattamento, la quale si traduce, nel contesto sportivo, nell'esigenza di una «relazione informativa» costante tra l'atleta e la Federazione.

Certamente l'adempimento delle misure di garanzia, al pari delle condotte espressione dell'autoregolamentazione che conformano l'attività, sono da incentivare e promuovere. Ma proprio il valore dell'informazione, nella sua accezione di relazionalità, impone un *quid pluris*, dato dalla verifica costante in ordine al processo di formazione, elaborazione e utilizzo

³⁸ G. DE MINICO, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria*, cit., 94.

³⁹ G. DE MINICO, *ibidem*. In particolare, la necessità di prevedere l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. è confermata da quattro criticità il Regolamento europeo non ha inteso dirimere: segnatamente, la prima si riferisce generalmente ai rischi di lesione dell'integrità delle banche dati; la seconda criticità attiene alla valutazione di impatto che riguarda, secondo la lettera della normativa europea, soltanto i dati personali e non già tutti i Big data che lavorano sostanzialmente con dati anonimi. La terza criticità è a quest'ultima connessa nella misura in cui si trascuri il fatto che le finalità connesse all'utilizzo dei Big data sono di regola ignote. Ciò conduce quindi all'ultima perplessità che attiene proprio all'esonero dalla responsabilità, da parte dei titolari, per danni cagionati pur in presenza di una valutazione d'impatto. Per una interpretazione evolutiva dell'art. 2050 c.c. A. PARZIALE, *Art. 2050 c.c.: dieci anni vissuti... Pericolosamente*, in *Danno e resp.*, 2/2019, 188.

⁴⁰ In questa linea interpretativa si inseriscono infatti le argomentazioni che muovono dal concetto dell'informazione come bene frutto «della vita di relazione tra soggetti, che assume un senso ed un ruolo nella dinamica delle attività umane»: P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., 345, riferibile non soltanto al risultato finale, bensì alla relazione informativa tra due o più parti: V. MANESINI, *Il problema giuridico dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1983, 433. In tale accezione, i molteplici aspetti che assume l'informazione – elaborazione, diffusione, rapporto comunicativo tra soggetti – trovano tutti confluenza nel trattamento dell'informazione in forma oggettivata, come sintesi delle situazioni soggettive coinvolte: P. PERLINGIERI, *ivi*, 353.

dei dati⁴¹; che deve tradursi, in buona sostanza, in un controllo sul potere informativo⁴² detenuto dalle organizzazioni sportive, le quali, non diversamente dai consueti operatori economici, sono sempre più orientate a sfruttare il potenziale insito nei dati personali.

⁴¹ In ragione della dinamicità dell'informazione, tale verifica pretende un approccio onnicomprensivo che comprenda l'intero processo elaborativo di dati, unitamente al controllo sull'algoritmo e quindi sul procedimento tecnologico e matematico che governa la formazione e l'utilizzo dei dati, il quale: «non può esaurirsi nel fine di garantire un'autoregolamentazione, rispettosa dei codici di condotta – sebbene questi siano da incentivare e promuovere –, ma devono consistere necessariamente in una verifica esterna degli algoritmi costitutivi del procedimento, favorita dal legislatore in un contesto di sistema e non nella sola disciplina regolatrice disposta dall'Authority» P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., 483.

⁴² A. MANTELERO, *Big Data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. inf.*, 2012, 141. Prospettiva condivisa da chi propone l'intervento di poteri pubblici alternativamente o congiuntamente: C. BUZZACCHI, *La politica europea per i big data e la logica del single market: prospettive di maggiore concorrenza?*, in *Conc. merc.*, 2016, 153 ss.